

## Capitolo 89

### Navigazione marittima o fluviale

#### Considerazioni generali

Questo capitolo comprende le navi di ogni tipo e per qualsiasi uso, propulsione meccanica o non, nonché diversi congegni galleggianti, quali cassoni, casse d'ormeggio, imbarcaderi, boe. Esso comprende anche i veicoli a cuscino d'aria appositamente costruiti per spostarsi al di sopra dell'acqua (mare, estuari, laghi), anche se essi possono posarsi sulle spiagge o sui pontili (di sbarco) oppure spostarsi ugualmente al di sopra delle superfici ghiacciate (vedi la nota 5 della sezione).

Sono, altresì, classificati in questo capitolo:

- A) Le navi incomplete o non finite, come, per esempio, le navi prive delle loro macchine di propulsione, dei loro strumenti di navigazione, dei loro congegni di sollevamento e di manutenzione, dei loro mobili.
- B) Gli scafi, qualunque sia la materia di cui sono costituiti.

Le navi incomplete o non finite e gli scafi, anche smontati, nonché le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie, tenuto conto delle caratteristiche che presentano o nel caso di dubbio circa la specie delle navi che sono destinate a formare, nella voce 8906.

*Giova rilevare, tuttavia, che, contrariamente alle disposizioni relative al materiale da trasporto degli altri capitoli della sezione XVII, tutte le parti (diverse dagli scafi) e gli accessori di navi o di congegni galleggianti, presentati isolatamente, siano o meno riconoscibili come tali, sono esclusi da questo capitolo e seguono in ogni caso il regime loro proprio. E' così, per esempio, per:*

- 1) *Le parti e gli accessori specificati nella nota 2 della sezione XVII.*
- 2) *I remi e le pagaie, di legno (n. 4421).*
- 3) *I cavi e i cordami di materie tessili (n. 5607).*
- 4) *Le vele (n. 6306).*
- 5) *Gli alberi, i boccaporti, le impavesate e le parti di scafo, aventi il carattere di costruzioni metalliche della voce 7308.*
- 6) *I cavi di ferro o acciaio (n. 7312).*
- 7) *Le ancore di ferro o di acciaio (n. 7316).*
- 8) *Le eliche e le ruote a pale (n. 8487).*
- 9) *Gli apparecchi di timoneria e di guida per navi (n. 8479), diversi dai timoni propriamente detti (n. 4421, 7325, 7326, ecc., secondo il caso).*

Sono ugualmente esclusi da questo capitolo:

- a) *I bozzetti di battelli utilizzati a scopo decorativo (per esempio, caravelle e altre imbarcazioni a vela, n. 4420, 8306, ecc.).*
- b) *I modelli per dimostrazione, e i bozzetti della voce 9023.*
- c) *I siluri, le mine e simili munizioni (n. 9306).*
- d) *I veicoli a forma di battello per il divertimento dei bambini e altri oggetti aventi il carattere di giocattoli (n. 9503).*
- e) *Gli sci nautici e congegni simili (n. 9506).*
- f) *I piccoli natanti specialmente concepiti per le giostre di parchi da divertimento, parchi acquatici, le attrazioni da fiera (n. 9508).*
- g) *Gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni di età (n. 9706).*

*Gli autoveicoli anfibi e i veicoli a cuscino d'aria, che possono spostarsi indifferentemente al di sopra della terra e di alcuni specchi d'acqua (paludi, ecc.), sono classificati come autoveicoli (capitolo 87); gli idrovolanti sono da classificare nella voce 8802.*

## Note esplicative svizzere

**Disposizioni particolari**

## 1. Sdoganamento di navi di una certa dimensione

Per le imbarcazioni importate allo stato smontato sono applicabili mutatis mutandis le „Note esplicative svizzere“ relative alla sezione XVI concernenti le macchine singole allo stato smontato. A tal riguardo occorre tuttavia osservare le norme qui appresso:

- Le tavole, gli assi, i pannelli, le piastre isolanti, i materiali di otturazione, il vetro piatto, nonché i semifabbricati metallici, come profilati, lamiere, tubi, ecc., impiegati per la costruzione del natante, devono essere dichiarati alla voce di tariffa dell'imbarcazione assemblata o completa; lo stesso vale per le parti e i pezzi propriamente detti dei battelli, come: macchine motrici, ancore, verricelli di ancore, chiglie e altre zavorre di materie d'ogni genere (compresi i serbatoi riempiti d'acqua, incorporati nelle chiglie), vele, remi, timoni, passerelle, ponticelli mobili, strumenti di navigazione e di misura per il ponte di comando o la sala delle macchine, impianti telefonici, dispositivi di guida del battello (verricelli, pulegge, paranchi, comprese le loro gomene, catene, funi, cavi), ascensori e montacarichi, mobili incorporati, impianti sanitari, condutture elettriche e apparecchi d'illuminazione montati, compresi i fari e i proiettori di battello e altri accessori;

Per contro, gli oggetti, i dispositivi o le merci non montati o fissati stabilmente presentati per lo sdoganamento unitamente all'imbarcazione devono essere sdoganati secondo la specie (cfr. la nota svizzera 1 relativa alla sezione XVII). Trattasi essenzialmente dei seguenti oggetti di uso generale o d'arredamento:

- le cucine economiche, le stufe, i frigoriferi e i congelatori, gli elettrodomestici
- le macchine elettriche, come i gruppi elettrogeni di soccorso, i gruppi mobili d'illuminazione, ecc.
- i compressori, le pompe, gli estintori d'incendio
- gli apparecchi radio e i televisori, gli altoparlanti, gli apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
- le macchine utensili, gli utensili e altri dispositivi per lavori di manutenzione e di riparazione
- le scialuppe di salvataggio, le zattere di salvataggio
- i salvagente, le cinture e le vesti di salvataggio
- la biancheria da tavola, i tappeti, le stuoie, i copertoni, le bandiere, i pavesi, ecc.
- il vasellame, le posate
- i secchi per l'acqua, le scope, le pale e simili
- i materiali d'uso corrente, come pitture, lacche e simili presentati per lo sdoganamento in quantità importanti e simili, importati in quantità importante.

## 2. Piccole imbarcazioni

Gli accessori, come remi, pagaie, paraspruzzi in tela, chiglie (fisse o rientrabili) e altre zavorre, ecc., per barche a remi, barche a vela, kayak, canotti pieghevoli, ecc., presentati contemporaneamente con le imbarcazioni (montate o no), seguono il regime di quest'ultime. Per contro, i carrelli impiegati per il trasporto di imbarcazioni su terra ferma seguono il regime loro proprio (generalmente, voce 8716).

**8901. Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e imbarcazioni simili per il trasporto di persone o di merci**

Questa voce comprende tutte le navi per il trasporto di persone o di merci, costruite per la navigazione marittima o per la navigazione interna (per esempio: sui laghi, canali, fiumi,

corsi d'acqua, estuari) escluse le navi della voce 8903 e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi, le navi per il trasporto di truppe e le navi ospedale (n. 8906).

Sono segnatamente da classificare in questa voce:

- 1) I piroscafi e le navi da crociera.
- 2) Le navi traghetto, utilizzate per il trasporto sia di treni viaggiatori sia di treni merci ("train-ferrie", "ferry-boat" o traghettatreni).
- 3) Le navi cisterna (petroliere, per il trasporto di metano, di vini, ecc.).
- 4) Le navi frigorifere per il trasporto di carni, di frutta, ecc.
- 5) Le navi mercantili di ogni genere (diverse dalle navi cisterna e dalle navi frigorifere), specializzate o meno nel trasporto di determinate merci. Fra queste si possono citare le navi per il trasporto di minerali e altre navi per il trasporto di merci alla rinfusa (per esempio: per il trasporto di cereali, di carbone), le navi porta contenitori, le navi comportanti una infrastruttura fissa ed elementi mobili che servono a trasportare merci da un punto della nave all'altro ("roll-on - roll-off ship"), le portachiatte.
- 6) Le chiatte, le maone e gli alleggi, le barche, i pontoni (genere di imbarcazione piatta per il trasporto di merci ed eventualmente di persone).
- 7) Gli idroscivolanti, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria.

**8902. Pescherecci; navi-fabbrica e altre imbarcazioni per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca**

Questa voce comprende i natanti per la pesca, di qualsiasi tipo, appositamente costruiti per la pesca professionale in mare o su corsi d'acqua interni, escluse tuttavia le imbarcazioni a remi della voce 8903 utilizzate per la pesca. Si possono citare, per esempio, le sciabiche e le imbarcazioni per la pesca del tonno.

Sono ugualmente da classificare in questa voce le navi officina per la conservazione dei pesci, ecc.

Sono anche classificati in questa voce i natanti per la pesca suscettibili di essere utilizzati per le escursioni, segnatamente durante la stagione turistica.

*Invece, i natanti per la pesca sportiva sono da classificare nella voce 8903.*

**8903. Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe**

Sono da classificare in questa voce tutte le navi destinate alla navigazione da diporto o da sport, come pure tutte le imbarcazioni a remi e le canoe.

Si possono citare, a titolo di esempio, i panfili, le motorette (scooter) dei mari e altre imbarcazioni a vela o a motore, i canotti, le canoe, i sandolini, i caiachi, le ioli, gli schifi ("skiff"), i mosconi a pedale, le navi per la pesca sportiva, le imbarcazioni gonfiabili e le imbarcazioni pieghevoli o smontabili.

Sono ugualmente da classificare in questa voce le imbarcazioni di salvataggio a remi (le altre imbarcazioni di salvataggio rientrano nella voce 8906).

*Sono inoltre escluse da questa voce le tavole a vela (n. 9506).*

**8903.31/33** I motori fuoribordo sono descritti nella nota esplicativa della voce 8407.

**8904. Rimorchiatori e spintori**

Questa voce comprende:

- A. I rimorchiatori che sono delle navi costruite particolarmente per la trazione di altre unità. Possono essere del tipo utilizzato in mare o per la navigazione interna e si differenziano dalle altre navi per il loro aspetto particolare, per lo scafo rinforzato di forma speciale, per le potenti macchine motrici e per le diverse attrezzature del ponte di manovra e di agganciamento dei cavi, ormeggi, ecc.
- B. I rimorchiatori a spinta (spintori) che sono delle navi costruite in modo particolare specialmente per spingere chiatte e alleggi. Essi si distinguono essenzialmente a causa delle loro prua appiattita, costruita per spingere, come pure per la posizione particolarmente alta del posto di timoneria che può essere telescopico.

Rientrano ugualmente in questa voce le navi costruite contemporaneamente come rimorchiatori a spinta (spintori) e come rimorchiatori; come i rimorchiatori a spinta, queste macchine hanno una prua appiattita, ma la poppa è sistemata in modo tale che essi possano avanzare anche in questo senso e trainare per mezzo di cavi.

I rimorchiatori appositamente costruiti per assistere navi in difficoltà sono ugualmente da classificare in questa voce.

Le navi di questa voce non sono costruite per il trasporto di merci o di passeggeri. Tuttavia, possono essere accessoriamente equipaggiate con speciali macchine di pompaggio, di azione antincendio, di riscaldamento, ecc. Tuttavia le navi-pompa sono da classificare nella voce 8905.

**8905. Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili**

Questa voce comprende:

- A) Le navi-faro, le navi-pompa, le draghe, i pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale. Tra questi natanti, che durante il loro funzionamento sono generalmente stazionari, si possono citare:

I battelli-faro, i battelli trivellatori, i battelli-pompa, le draghe di ogni tipo (draghe a cucchiaia, draghe ad aspirazione, ecc.), i battelli da recupero per rimettere a galla le navi sommerse, i battelli-gavitello di salvataggio, batiscafi, i pontoni attrezzati con congegni di sollevamento o di movimentazione (derrick, gru, elevatori di cereali, ecc.) montati su pontoni; nonché i pontoni manifestamente costruiti per servire di basamento a questi congegni.

Rientrano anche in questo gruppo i battelli-alloggio, i battelli-lavatoio, i mulini galleggianti.

- B) I bacini galleggianti.

I bacini galleggianti sono vere officine galleggianti destinate a sostituirsi talvolta ai bacini di carenaggio dei porti.

Essi sono formati da un cassone la cui sezione trasversale presenta generalmente la forma di un U. Grazie al riempimento dei compartimenti da zavorra di cui sono muniti, essi vengono parzialmente sommersi per permettere l'entrata nel cassone delle navi da riparare. Possono, anche essere rimorchiati.

Altri tipi di bacini galleggianti, funzionanti in maniera analoga, sono forniti anche di potenti organi motori, che permettono il loro conveniente spostamento. Sono allora utilizzati per la riparazione dei veicoli anfibi o altre imbarcazioni, che trasportano.

## C) Le piattaforme di perforazione o sfruttamento, galleggianti o sommergibili.

Queste piattaforme sono progettate generalmente per la ricerca o lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio o di gas naturale. Queste piattaforme comportano, indipendentemente dal materiale necessario per la perforazione o lo sfruttamento, quali derrick, gru, pompe, unità di cementazione, silos, ecc., anche locali di abitazione per il personale.

Queste piattaforme, rimorchiabili, od eventualmente semoventi sino al luogo di sfruttamento, e che hanno anche la possibilità di spostarsi mediante fluttuazione verso un altro posto di lavoro, appartengono a uno dei seguenti gruppi:

- 1) Piattaforme elevabili in modo autonomo costituite, indipendentemente dalla stessa piattaforma di lavoro, da attrezzature (scafi, cassoni, ecc.) per il galleggiamento, di piloni retrattili che, sul posto di lavoro si abbassano per appoggiarsi sul fondo marino per sollevare la piattaforma di lavoro al di sopra del livello dell'acqua.
- 2) Piattaforme sommergibili la cui infrastruttura è immersa sul posto di lavoro, in modo che i loro cassoni zavorra si adagiano sul fondo marino allo scopo di assicurare una grande stabilità alla piattaforma di lavoro mantenuta al di sopra del livello dell'acqua. I cassoni zavorra possono essere equipaggiati con cilindri o pilastri che si conficcano più o meno profondamente nel suolo.
- 3) Piattaforme semi-sommergibili, analoghe alle piattaforme sommergibili dalle quali si differenziano per il fatto che la parte immersa nell'acqua non si adagia sul fondo. Queste piattaforme galleggianti sono fissate, durante il lavoro, da sagole di ancoraggio o con sistema dinamico.

*Le piattaforme fisse destinate alla ricerca o allo sfruttamento dei giacimenti sottomarini di petrolio o di gas naturale, che non sono galleggianti o sommergibili, sono escluse da questa voce (n. 8430).*

*Sono ugualmente escluse da questa voce le barche-traghetto e le navi-traghetto (n. 8901), le navi officina per il trattamento dei prodotti della pesca (n. 8902), nonché le navi-posacavi e i battelli per ricerche meteorologiche (n. 8906).*

**8906. Altre imbarcazioni, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi**

Questa voce comprende tutte le navi che non sono comprese più specificatamente nelle voci da 8901 a 8905.

Fra questi si possono citare:

- 1) Le navi da guerra di ogni genere, fra le quali si possono distinguere:
  - a) Le navi appositamente costruite per il combattimento, armate con diverse armi per l'attacco e la difesa, aventi dispositivi di protezione contro i proiettili (blindatura, paratie stagne multiple, segnatamente) o congegni immersi (protezione anti-magnetica contro le mine). Sono, inoltre, generalmente attrezzate con dispositivi di rilevamento e di ascolto quali radar, sonar, apparecchi di rilevamento infrarosso, come pure di materiale per il disturbo delle emissioni radiofoniche.

Le navi di questa categoria si distinguono, inoltre, dalle navi per il commercio per una rapidità ed una mobilità generalmente superiori, per l'importanza del loro equipaggio, per il volume delle loro stive per il combustibile e per la presenza di stive specialmente costruite per il trasporto e l'utilizzazione in mare delle munizioni.

  - b) Determinate navi costruite in modo speciale, che non hanno né armamento né blindatura sono riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, a essere utilizzate nelle operazioni belliche, quali mezzi da sbarco come navi ausi-

liarie della flotta (per il trasporto delle munizioni o delle mine, ecc.), navi per il trasporto di truppe.

- c) I sottomarini.
- 2) Le navi utilizzate da determinati servizi ufficiali (per esempio: dogana, polizia) che presentano talvolta alcune caratteristiche tipiche delle navi da guerra.
- 3) Le imbarcazioni di salvataggio poste a bordo delle navi, nonché quelle che sono destinate ad essere poste in determinati siti costieri e destinate a soccorrere navi in difficoltà. Tuttavia le imbarcazioni di salvataggio a remi rientrano nella voce 8903.
- 4) I battelli attrezzati per ricerche scientifiche; le navi laboratorio; i battelli per ricerche meteorologiche.
- 5) Le navi per il trasporto e l'ancoraggio delle boe, le navi posacavi per la posa di cavi sottomarini, per esempio, per le telecomunicazioni.
- 6) Le navi-pilota.
- 7) Le navi rompighiaccio.
- 8) Le navi ospedale.
- 9) Le imbarcazioni a fondo apribile per l'immersione del fango e dello sterro.

Questa voce comprende ugualmente i congegni pieghevoli detti dracones costituiti da un involucro soffice di tessuto spalmato riconoscibili perché generalmente a forma di fusoliera e per i dispositivi di cui sono provvisti (per esempio, dispositivi di stabilizzazione, di rimorchio, e, in certi casi, di galleggiabilità) in quanto destinati al trasporto per via acquosa di fluidi o altre merci, per semplice operazione di rimorchio.

*Sono segnatamente esclusi da questa voce:*

- a) *I pontoni aventi l'aspetto di imbarcazione piatta (n. 8901).*
- b) *I pontoni manifestamente costruiti per servire di basamento a elevatori, gru, ecc. (n. 8905).*
- c) *I cassoni cilindrici cavi, utilizzati per sostenere i ponti provvisori, ecc. nonché le zattere di qualsiasi specie (n. 8907).*

#### **8907. Altri congegni galleggianti (per esempio, zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)**

Questa voce comprende diversi congegni galleggianti, esclusi quelli aventi il carattere di navi. Essi sono generalmente fissi e comprendono in particolare:

- 1) I cassoni cilindrici cavi, utilizzati per sostenere i ponti provvisori, ecc. I pontoni, aventi le caratteristiche di navi sono da classificare nelle voci 8901 o 8905.
- 2) I vivai forati, destinati a conservare crostacei o pesci vivi.
- 3) I serbatoi galleggianti utilizzati in certi porti per il rifornimento di acqua o di gasolio.
- 4) I cassoni-diga, utilizzati per la costruzione di pilastri di ponti, ecc.
- 5) I pontili galleggianti di sbarco o di imbarco.
- 6) Le boe di ogni tipo: boe d'ormeggio, boe di segnalazione, boe luminose, boe con campana, ecc.
- 7) I gavitelli per segnalazione di condotte, di ostacoli alla navigazione, ecc.
- 8) I galleggianti per ricupero, utilizzati per disincagliare alcune imbarcazioni.
- 9) I paramine, galleggianti speciali impiegati nel dragaggio delle mine.

- 10) Le zattere di ogni specie, compresi i congegni galleggianti di forma circolare che si gonfiano automaticamente al contatto dell'acqua e che servono al trasporto dei naufraghi.
- 11) I congegni galleggianti costruiti per funzionare come porte di bacini (battelli-porta).

*Sono esclusi da questa voce:*

- a) *Le campane per palombari costituite da una camera metallica abbassata o alzata da un dispositivo esterno (congegno di sollevamento) (n. 8479, generalmente).*
- b) *Le cinture da salvataggio e i salvagente (regime della materia costitutiva).*
- c) *Le tavole a vela (n. 9506).*

**8908. Imbarcazioni e altri congegni galleggianti, destinati alla demolizione**

Questa voce comprende soltanto i natanti ed altri congegni galleggianti da classificare nelle voci da 8901 a 8907, destinati però alla demolizione. Si tratta generalmente di navi, che hanno subito delle avarie, di navi fuori servizio, prive talvolta della loro attrezzatura per la navigazione, dei loro organi motori, ecc.